

Codice A1705B

D.D. 15 maggio 2023, n. 400

Reg.(UE) 2021/2115, Piano Strategico della PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte, Interventi SRA-ACA connessi alla superficie e/o ai capi animali e Intervento SRA 29, DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 per la campagna 2023: modifiche e integrazioni alle DD.D. n. 306 e n. 309 del 5.04.2023 in merito alle scadenze per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, in conformità al d. lgs. 17 marzo 2023, n. 42...



ATTO DD 400/A1705B/2023

DEL 15/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: Reg.(UE) 2021/2115, Piano Strategico della PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte, Interventi SRA-ACA connessi alla superficie e/o ai capi animali e Intervento SRA 29, DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 per la campagna 2023: modifiche e integrazioni alle DD.D. n. 306 e n. 309 del 5.04.2023 in merito alle scadenze per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, in conformità al d. lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e al decreto Masaf del 9 marzo 2023, prot. 147385, come modificato dal decreto Masaf del 12/05/2023, prot. 0248477

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n.2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d) e f), del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione,

l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che le domande di aiuto devono essere presentate entro un termine fissato dallo Stato membro e si riferiscono all'anno civile della loro presentazione;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico - di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento - elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA;

Visti, inoltre:

- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)

2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” ed in particolare l’articolo 11, comma 4 che fissa la presentazione della domanda unica entro il 15 maggio di ogni anno;

- il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, prot. 147385, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” ed in particolare l’articolo 7 “Termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale” che fissa tale termine al 15 maggio;
- il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, prot. 185101, recante “Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022” ed in particolare l’articolo 1 “Procedure per la presentazione e la modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” che stabilisce che le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente entro i 30 giorni solari successivi al termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013” ed in particolare l’articolo 5 “Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande”.

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1–6605 del 16 marzo 2023 che ha disposto, tra l’altro:

- l’attivazione di un bando 2023 per l’intervento SRA 29 *Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica*, suddiviso nelle azioni 1 *Conversione all’agricoltura biologica* e 2 *Mantenimento dell’agricoltura biologica*;

- l’attivazione di un bando 2023 per i seguenti interventi SRA-ACA, alcuni dei quali suddivisi in azioni,

- SRA01 ACA 1 Produzione integrata,

- SRA03 ACA 3, azione 2 Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli: minima lavorazione e/o di tecniche di lavorazione a bande,

- SRA05 ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,

- SRA06 ACA 6 Cover crops,

- SRA08 ACA 8 azione 3 Gestione pascoli permanenti,

- SRA14 ACA 14 Allevatori custodi dell’agrobiodiversità,

- SRA17 ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,

- SRA24 ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione;

richiamato altresì che la citata DGR n. 1–6605 del 16 marzo 2023 ha definito, per gli interventi citati al paragrafo precedente, le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell’intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR;

considerato, infine, che il dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1– 6605 del 16 marzo demanda alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all’attuazione degli interventi secondo le competenze delle strutture regionali e dato atto che il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura

sostenibile mediante la Determinazione della Responsabile del Settore n. 306 del 5 aprile 2023 ha attivato un bando per la presentazione di domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi dell'intervento SRA 29 *Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica*, Azioni 1 e 2 e mediante la Determinazione della Responsabile del Settore n. 309 del 5 aprile 2023 ha attivato un bando per la presentazione di domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi degli interventi SRA-ACA: 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24.

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 12/05/2023, prot. 0248477 che, a seguito della richiesta della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome del 27.04.2023 e dell'8.05.2023 di proroga dei termini di presentazione delle domande PAC per l'anno di domanda 2023, stanti le difficoltà derivanti dal nuovo quadro programmatico particolarmente composito, complicato dall'emergenza idrica che, in ampi territori, ha causato ritardi nelle decisioni aziendali legate alla disponibilità di acqua irrigua, e l'allineamento dei termini entro i quali effettuare le modifiche alle domande dello sviluppo rurale con i termini stabiliti per i pagamenti diretti e dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2023, ha posticipato il termine di presentazione delle domande alla data del 15 giugno che consente, comunque, una tempestiva esecuzione delle procedure di controllo al fine di assicurare la corretta azione amministrativa;

tenuto conto del citato decreto prot. n. 0248477 in data 12/05/2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante *"Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023"* ed in particolare dei seguenti articoli e relativi commi:

- art. 1, comma 1 che aggiunge un capoverso al comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, che specifica che nel caso il termine ultimo per la presentazione della domanda unica o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
- art. 2, comma 1 che apporta modifiche al comma 1 all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, prot. 147385 applicando al termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, nel caso tale termine coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, la proroga al primo giorno lavorativo successivo;
- art.2, comma 2 che aggiunge un secondo comma all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, prot. 147385 al fine di applicare alle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale presentate oltre i termini della presentazione tardiva le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42;
- art. 3, comma 1 che proroga al 15 giugno 2023 il termine per l'anno 2023 per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, prot. 147385, specificando al comma 2 che oltre tale termine si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
- art. 3, comma 3 con il quale viene precisato che le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023;

- art. 4, che sostituisce il comma 5 dell'art. 1 del D.M. 185101 del 30/03/2023 con la precisazione che le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente con le modalità e le tempistiche stabilite dal DM 23 dicembre 2022 all'articolo 11, comma 12.

Ritenuto necessario modificare ed integrare le determinazioni dirigenziali n. 306 e n. 309 in data 5.04.2023 al fine di renderle conformi alle norme unionali ed agli aggiornamenti delle norme nazionali per quanto concerne le scadenze relative alla presentazione delle domande di aiuto/pagamento e stabilito, pertanto:

- di sostituire il punto 3) dei rispettivi dispositivi con il punto seguente:
 - “3) di stabilire l'apertura e la conclusione dei termini di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente ai termini di cui:
 - al Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/202, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023 e
 - al Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot.185101 del 30/03/2023, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023.”;
 - di modificare il paragrafo 3.3.1. *Finalità di presentazione delle domande* dell'Allegato III, Parte III di entrambe le DD.D sostituendolo integralmente;
 - di modificare il paragrafo 3.3.2. *Domande di modifica* dell'Allegato III, Parte III di entrambe le DD.D sostituendolo integralmente;
 - di eliminare integralmente il paragrafo 3.3.3 *Domande di ritiro parziale e/o totale* dell'Allegato III, Parte III di entrambe le DD.D;
 - di modificare il paragrafo 3.4 *Termini di presentazione delle domande* dell'Allegato III, Parte III di entrambe le DD.D sostituendolo integralmente con un nuovo paragrafo che:
- differisce la data di presentazione della domanda iniziale dal 15 maggio 2023 **al 15 giugno 2023**, in conformità al D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023;
- consente la presentazione tardiva della domanda iniziale con l'applicazione delle riduzioni dei pagamenti stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42;
- specifica, in conformità al D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023, qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale o di altra documentazione a questa connessa, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, che il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
- sostituisce il comma 5 dell'art. 1 del D.M. 185101 del 30/03/2023 come segue: “*Le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente con le modalità e le tempistiche stabilite dal DM 23 dicembre 2022 all'articolo 11, comma 12*”;
- precisa che le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, consistenti nell'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023;

stabilito, pertanto, di riportare negli Allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le modifiche e le integrazioni alle Determinazioni dirigenziali n. 306 e n. 309 del 5.04.2023 secondo quanto specificato ed in particolare:

- nell'Allegato 1 al presente provvedimento, le modifiche e le integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 306 del 5.04.2023 (bando pubblico per l'intervento SRA 29 *Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, Azione 1 Conversione all'agricoltura biologica e Azione 2 Mantenimento dell'agricoltura biologica*) ed al relativo Allegato 3,

- nell'Allegato 2 al presente provvedimento, le modifiche e le integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 309 del 5.04.2023 (bando pubblico per gli interventi SRA-ACA 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24) ed al relativo Allegato 3;

stabilito, inoltre, di adeguare tempestivamente alle descritte modifiche e integrazioni le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto/di pagamento configurate nel sistema gestionale "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP).

Dato atto che i bandi di cui alle DD.D. della Responsabile del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile n. 306 e n. 309 in data 5.04.2023, come modificati dal presente provvedimento, potranno essere integrati e/o modificati dal Settore competente anche in conseguenza delle disposizioni dell'ARPEA e in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti;
- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- viste;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000" e la DGR 1-3361 del 14/06/2021 a sua "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni";
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato per gli anni 2022-24 con la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022;

DETERMINA

1) di modificare ed integrare le determinazioni dirigenziali (DD.D.) n. 306 e n. 309 del 5 aprile 2023 in merito alle scadenze relative alla presentazione delle domande di aiuto/pagamento nel modo seguente:

- il punto 3) dei rispettivi dispositivi è sostituito dal seguente punto "3) di stabilire l'apertura e la conclusione dei termini di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente ai

termini di cui:

- al Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/202, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023 e
 - al Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot.185101 del 30/03/2023, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023.”;
 - di modificare il paragrafo 3.3.1.*Finalità di presentazione delle domande* dell'Allegato III, Parte III di entrambe le DD.D sostituendolo integralmente;
 - il paragrafo 3.3.2. *Domande di modifica* dell'Allegato III, Parte III di entrambe le DD.D è sostituito integralmente;
 - il paragrafo 3.3.3 *Domande di ritiro parziale e/o totale* dell'Allegato III, Parte III di entrambe le DD.D è eliminato integralmente;
 - il paragrafo 3.4 *Termini di presentazione delle domande* dell'Allegato III, Parte III di entrambe le DD.D è sostituito integralmente con un nuovo paragrafo che:
- differisce la data di presentazione della domanda iniziale dal 15 maggio 2023 **al 15 giugno 2023**, in conformità al D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023;
 - consente la presentazione tardiva della domanda iniziale con l'applicazione delle riduzioni dei pagamenti stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42;
 - specifica, in conformità al D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023, qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale o di altra documentazione a questa connessa, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, che il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
 - sostituisce il comma 5 dell'art. 1 del D.M. 185101 del 30/03/2023 come segue: “*Le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente con le modalità e le tempistiche stabilite dal DM 23 dicembre 2022 all'articolo 11, comma 12*”;
 - precisa che le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, consistenti nell'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023;

2) di approvare le modifiche e le integrazioni di cui al punto 1) che riguardano la Determinazione dirigenziale n. 306 del 5.04.2023 recante l'oggetto “Regolamento (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 per la campagna 2023: bando pubblico per la presentazione, con elementi condizionati, di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'intervento SRA 29 *Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica* Azione 1 e Azione 2. Spesa pubblica rispettiva di euro 4.500.000,00 e di euro 6.000.000,00 (di cui euro 800.550,00 ed euro 1.067.400,00 di quota regionale)” ed il relativo Allegato 3 PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE e PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI, che con gli altri 2 ne costituisce parte integrante e sostanziale, che sono contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di approvare le modifiche e le integrazioni di cui al punto 1) che riguardano la Determinazione dirigenziale n. 309 del 5.04.2023 recante l'oggetto “Regolamento (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 per la campagna 2023: bando pubblico per la presentazione, con elementi condizionati, di domande di aiuto/pagamento ai sensi degli interventi SRA: 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24. Spesa pubblica totale euro 82.450.000,00 (di cui euro 14.667.855,00 di quota regionale)” ed il relativo Allegato 3 PARTE III

- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE e PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI, che con gli altri 2 ne costituisce parte integrante e sostanziale,

che sono contenute nell' Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) di apportare tempestivamente le modifiche alle scadenze, di cui al punto 1), nel sistema gestionale degli interventi denominato "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP);

5) di stabilire che le disposizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione a disposizioni di ARPEA e di eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <https://bandi.regione.piemonte.it/>

LA DIRIGENTE

(A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022

Intervento SRA 29
Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

**Modifiche e integrazioni alla
Determinazione dirigenziale n. 306 del 05-04-2023**

**Modifiche e integrazioni al dispositivo
della Determinazione dirigenziale n. 306 del 05-04-2023**

Il Punto 3) del dispositivo:

“ di stabilire, in applicazione della DGR n. 1–6605 del 16 marzo 2023, l’apertura e conclusione dei termini di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023”,

è sostituito dal seguente punto 3):

“ di stabilire l’apertura e la conclusione dei termini di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente ai termini di cui:

- al Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/202, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023 e
- al Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot.185101 del 30/03/2023, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023.”

**Modifiche e integrazioni all’Allegato 3
della Determinazione dirigenziale n. 306 del 05-04-2023**

ALLEGATO 3

**PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E FASI SUCCESSIVE**

3.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Il citato paragrafo:

“Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale:** prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2023;
- **Domanda di modifica ai sensi dell’art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;

- **Domanda di ritiro parziale e/o totale ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda e in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- **Domanda di rinuncia totale:** occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende rinunciare.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 regolamento (UE) 2022/1173.”

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

“Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale:** prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2023;
- **Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e tale domanda sostituisce la domanda precedente che non verrà più presa in considerazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 regolamento (UE) 2022/1173.”

3.3.2. Domande di modifica

Il citato paragrafo:

“E’ possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173, che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata:

a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall’Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono ammessi modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell’intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili, rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;

b) per gli altri interventi, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall’Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell’intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un’inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, ad eccezione di modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall’inosservanza rilevata.

In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità, rilevate tramite i controlli amministrativi e il sistema di monitoraggio della superficie, l’Organismo Pagatore informa i beneficiari, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dall’Organismo Pagatore.

Anche le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- ✓ modifiche riguardanti gli appezzamenti/parcelle richiesti a premio, anche in aumento;
- ✓ modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- ✓ aggiunta di una o più ACA richieste rispetto alla domanda iniziale.

Il richiedente, come detto, può modificare o aumentare le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dall’intervento/i selezionato/i siano rispettati. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173 non contenga l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.”

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

“È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Ai sensi:

- del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, prot. 185101 art. 1, comma 5, come sostituito dall’art. 4 comma 1 del D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023 le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente con le modalità e le tempistiche stabilite dal DM 23 dicembre 2022 all’articolo 11, comma 12;
- del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 12 maggio 2023 n. prot. 0248477 art. 3 comma 3, le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l’aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili

a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023.

Inoltre, il decreto citato all' art. 1, comma 6 stabilisce che, in caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità, rilevate tramite i controlli amministrativi e il sistema di monitoraggio della superficie, l'Organismo Pagatore competente informa i beneficiari, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dall'Organismo Pagatore.

Il reg. (UE) n. 2022/1173 prevede che le inosservanze rilevate e comunicate ai beneficiari consentano a questi ultimi di apportare modifiche o il ritiro delle domande di aiuto, per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza, al massimo entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.”

3.3.3. Domande di ritiro parziale e/o totale

Il citato paragrafo:

“Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, si sottolinea che “Una domanda di aiuto/pagamento” può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Una domanda di ritiro parziale, presentata ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/parcelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di sostegno/pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/parcelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- revoca di una o più ACA richieste rispetto alla domanda iniziale.

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173. non contenga l'indicazione della domanda precedente modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.”

è soppresso.

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il citato paragrafo:

“Il sistema informativo sarà operativo il giorno successivo all'approvazione delle disposizioni del presente bando.

Di seguito si riportano i termini per la presentazione delle domande:

- domande iniziali ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1173 e ai sensi del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09/03/2023, entro le ore 23:59:59 del giorno 15 maggio 2023. Detta scadenza può essere prorogata al fine di adeguarsi alle scadenze dettate da Autorità nazionali o dall'ARPEA;
- domande di modifica, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve ulteriori disposizioni dettate da Autorità nazionali;
- domande di revoca parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti

alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve ulteriori disposizioni dettate da Autorità nazionali.”

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

“Il sistema informativo sarà operativo il giorno successivo all'approvazione delle disposizioni del presente bando.

Di seguito si riportano i termini per la presentazione delle domande:

- le domande iniziali, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1173 e del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09/03/2023, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023, devono essere presentate entro le **ore 23:59:59 del giorno 15 giugno 2023.**

Qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, art. 5, è consentita la presentazione tardiva della domanda iniziale, che può essere trasmessa con un ritardo massimo di 25 giorni successivi rispetto all'ultimo giorno utile di cui al presente bando, ossia entro **le ore 23:59:59 del giorno 10 luglio 2023.**

Al verificarsi di questa situazione sarà applicata una riduzione dei pagamenti pari all'1%, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.

Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.”



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022

Interventi SRA -Agro-Climatico-Ambientali (ACA)

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

**Modifiche e integrazioni alla
Determinazione dirigenziale n. 309 del 05-04-2023**

**Modifiche e integrazioni al dispositivo
della Determinazione dirigenziale n. 309 del 05-04-2023**

Il Punto 3) del dispositivo:

“ di stabilire, in applicazione della DGR n. 1–6605 del 16 marzo 2023, l’apertura e conclusione dei termini di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023”,

è sostituito dal seguente punto 3):

“ di stabilire l’apertura e la conclusione dei termini di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente ai termini di cui:

- al Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/202, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023 e
- al Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot.185101 del 30/03/2023, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023.”

**Modifiche e integrazioni all’Allegato 3
della Determinazione dirigenziale n. 309 del 05-04-2023**

ALLEGATO 3

**PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E FASI SUCCESSIVE**

3.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Il citato paragrafo:

“Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale:** prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2023;
- **Domanda di modifica ai sensi dell’art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- **Domanda di ritiro parziale e/o totale ai sensi dell’art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda e in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;

- **Domanda di rinuncia totale:** occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende rinunciare.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 regolamento (UE) 2022/1173.”

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

“Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale:** prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2023;
- **Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e tale domanda sostituisce la domanda precedente che non verrà più presa in considerazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 regolamento (UE) 2022/1173.”

3.3.2. Domande di modifica

Il citato paragrafo:

“E’ possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173, che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata:

a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall’Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono ammessi modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell’intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili, rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;

b) per gli altri interventi, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall’Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell’intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un’inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, ad eccezione di modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall’inosservanza rilevata.

In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità, rilevate tramite i controlli amministrativi e il sistema di monitoraggio della superficie, l’Organismo Pagatore informa i beneficiari, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dall’Organismo Pagatore.

Anche le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- ✓ modifiche riguardanti gli appezzamenti/parcelle richiesti a premio, anche in aumento;
- ✓ modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- ✓ aggiunta di una o più ACA richieste rispetto alla domanda iniziale.

Il richiedente, come detto, può modificare o aumentare le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dall’intervento/i selezionato/i siano rispettati. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173 non contenga l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.”

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

“È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Ai sensi:

- del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, prot. 185101 art. 1, comma 5, come sostituito dall’art. 4 comma 1 del D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023 le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente con le modalità e le tempistiche stabilite dal DM 23 dicembre 2022 all’articolo 11, comma 12 ;
- del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 12 maggio 2023 n. prot. 0248477 art. 3 comma 3, le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l’aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili

a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023;

Inoltre, il decreto citato all' art. 1, comma 6 stabilisce che, in caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità, rilevate tramite i controlli amministrativi e il sistema di monitoraggio della superficie, l'Organismo Pagatore competente informa i beneficiari, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dall'Organismo Pagatore.

Il reg. (UE) n. 2022/1173 prevede che le inosservanze rilevate e comunicate ai beneficiari consentano a questi ultimi di apportare modifiche o il ritiro delle domande di aiuto, per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza, al massimo entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.”

3.3.3. Domande di ritiro parziale e/o totale

Il citato paragrafo:

“Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, si sottolinea che “Una domanda di aiuto/pagamento” può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Una domanda di ritiro parziale, presentata ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/parcelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di sostegno/pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/parcelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- revoca di una o più ACA richieste rispetto alla domanda iniziale.

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173. non contenga l'indicazione della domanda precedente modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.”

è soppresso.

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il citato paragrafo:

“Il sistema informativo sarà operativo il giorno successivo all'approvazione delle disposizioni del presente bando.

Di seguito si riportano i termini per la presentazione delle domande:

- domande iniziali ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1173 e ai sensi del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09/03/2023, entro le ore 23:59:59 del giorno 15 maggio 2023. Detta scadenza può essere prorogata al fine di adeguarsi alle scadenze dettate da Autorità nazionali o dall'ARPEA;
- domande di modifica, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve ulteriori disposizioni dettate da Autorità nazionali;
- domande di revoca parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti

alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve ulteriori disposizioni dettate da Autorità nazionali.”

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

“Il sistema informativo sarà operativo il giorno successivo all'approvazione delle disposizioni del presente bando.

Di seguito si riportano i termini per la presentazione delle domande:

- le domande iniziali, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1173 e del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09/03/2023, come modificato dal D.M. n. prot. 0248477 del 12/05/2023, devono essere presentate entro le **ore 23:59:59 del giorno 15 giugno 2023**.

Qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, art. 5, è consentita la presentazione tardiva della domanda iniziale, che può essere trasmessa con un ritardo massimo di 25 giorni successivi rispetto all'ultimo giorno utile di cui al presente bando, ossia entro **le ore 23:59:59 del giorno 10 luglio 2023**.

Al verificarsi di questa situazione sarà applicata una riduzione dei pagamenti pari all'1%, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.

Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.”